



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2161 DEL 03/07/2026

SETTORE: Gestione Viabilità

SERVIZIO: Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2026

OGGETTO: S.P. N. 23" CALICE - CARBUTA - MELOGNO" TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO TRA IL KM 14+590 E IL KM 14+610 IN COMUNE DI RIALTO, PER OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO LEGNAME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38 e 39 del citato D.Lgs. n. 285/1992,
- gli articoli da 30 a 42 e 110 del D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada";
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente Statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico del Settore Gestione Viabilità all'Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

PREMESSO:

- che sulla S.P. n. 23" Calice - Carbuta - Melogno" tra il km 14+590 e il km 14+610 in Comune di Rialto, la Ditta Malpensa Legnami srl Società Agricola, è risultata aggiudicataria di un'asta pubblica indetta dal Comune di Rialto per la vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio delle proprietà forestali del comune stesso e nello specifico il taglio e vendita di legname

- del Lotto 21B denominato Rio Fobè;
- che al fine di provvedere alla rimozione del materiale legnoso derivante dalla suddetta operazione di taglio, è necessario, in fregio alla S.P. n. 23, in località Madonna della Neve, Comune di Rialto, disporre di area per il carico/scarico del materiale e successivo trasporto dello stesso;
 - che con la nota assunta agli atti al prot. n. 33470 del 30/06/2026 e successive intese verbali, la Ditta incaricata ha fatto richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della circolazione stradale per motivi di sicurezza e per esigenze di carattere tecnico con istituzione di senso unico alternato non continuativo e non ricorrente quotidianamente nel periodo dal 15/07/2026 al 30/09/2026, regolato da movieri;

CONSIDERATO:

- che il tipo di lavorazioni previste, comporta l'impossibilità della fruizione bi-direzionale della carreggiata per il tratto sopra indicato e si rende conseguentemente necessaria:

l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolato da movieri dal giorno 15 luglio al giorno 30 settembre 2026,

non continuative e non ricorrenti quotidianamente, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 17:00, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza delle operazioni di che trattasi;

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la MALPENSA LEGNAMI S.R.L SOCIETA' AGRICOLA con sede Legale: Via G. Vigoni 10, 20122 Milano (MI) e che il responsabile della ditta è individuato nel [OMISSIS...] c [OMISSIS...] ll.n. [OMISSIS...] ;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione stradale sulla S.P. n. 23" Calice - Carbuta - Melogno", tra il km 14+590 e il km 14+610 circa, in Comune di Rialto, per le motivazioni in premessa indicate, da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 17:00,

dal giorno 15 luglio al giorno 30 settembre 2026

non continuative e non ricorrenti quotidianamente

DISPONE, che l'Impresa esecutrice dei lavori:

1. apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente.

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal

richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;

- la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;

2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati;

DÀ ATTO

1. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Canepa Alessio